

COMUNE DI CINIGIANO

Provincia di Grosseto



STATUTO COMUNALE

Approvato con atto C.C. n. 40 del 11/6/1991 chiarito ed integrato con atti C.C. n.75 del 27/09/91 e modificato ed integrato con atti C.C. n.3 del 31/01/95 e 70 del 30/10/95 e CC n. 19/2000 e C.C. n. 16 del 28/03/2003 e atto C.C. n. 3 Del 09/01/2016

STATUTO COMUNE DI CINIGIANO

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I

LA COMUNITA'

Art. 1	Principi fondamentali	Pag. 8
Art. 2	Valori Fondamentali	Pag. 8
Art. 3	Territorio e Sede Comunale	Pag. 9
Art. 4	Stemma e Gonfalone	Pag. 10
Art. 5	Finalità	Pag. 10
Art. 6	Programmazione e forme di cooperazione	Pag. 11
Art. 7	Lo Statuto	Pag. 11
Art. 8	Programmazione e forme di cooperazione	Pag. 12

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

ORDINAMENTO

Art. 9	Organi elettivi	Pag. 12
Art. 9 bis	Rappresentanza legale	Pag. 13

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10	Elezione – Composizione	Pag. 13
Art. 11	Ruolo e competenze generali	Pag. 13
Art. 12	Funzioni di indirizzo politico- amm.vo	Pag. 14
Art. 13	Funzioni di controllo politico-amm.vo	Pag. 15
Art. 14	Gli atti fondamentali	Pag. 16
Art. 15	Le nomine di rappresentanti	Pag. 16
Art. 16	Competenze del Sindaco nella nomina di rappresentanti in enti, aziende e Istituzioni	Pag. 17
Art. 17	Il procedimento di nomina e designazione di competenza del Sindaco	Pag. 17
Art.18	La revoca dei rappresentanti in enti, aziende ed istituzioni, nominati dal Sindaco	Pag. 17
Art.19	ABROGATO	Pag. 18

Art. 20 ABROGATO	Pag. 18
Art. 21 Consiglieri Comunali	Pag. 19
Art. 22 Pubblicità delle spese elettorali	Pag. 19
Art. 23 Prerogative e compiti dei consiglieri comunali	Pag. 20
Art. 24 I Gruppi Consiliari	Pag. 21
Art. 25 Prima adunanza	Pag. 21
Art. 26 Linee programmatiche di governo	Pag. 21
Art. 27 Coordinamento femminile	Pag. 22
Art. 28 Commissioni	Pag. 22
Art. 29 Commissioni speciali	Pag. 22
Art. 30 Iniziativa delle proposte	Pag. 23
Art. 31 Norme generali di funzionamento	Pag. 23
Art. 32 Rimozione, decadenza, decesso del Sindaco	Pag. 24

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

Art. 33 Composizione	Pag. 24
Art. 34 Ruolo e competenze generali	Pag. 25
Art. 35 Esercizio delle funzioni	Pag. 25
Art. 36 Norme generali di funzionamento	Pag. 26

CAPO IV IL SINDACO

Art. 37 Ruolo e funzioni	Pag. 27
Art. 38 Funzioni di rappresentanza	Pag. 27
Art. 39 Sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli atti	Pag. 27
Art. 40 Attribuzione di vigilanza	Pag. 28
Art. 41 Attribuzioni di organizzazione	Pag. 29
Art. 42 Poteri di ordinanza	Pag. 29

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 43 Titolari di diritti di partecipazione e di informazione	Pag. 30
Art. 44 Partecipazione	Pag. 30
Art. 45 La partecipazione delle libere forme associative	Pag. 31
Art. 46 Diritti delle Associazioni	Pag. 32
Art. 46 bis Il Consiglio Comunale dei Ragazzi	Pag. 33
Art. 47 Interventi nel procedimento	Pag. 33
Art. 48 Istanze	Pag. 34
Art. 49 Interrogazioni popolari, istanze e petizioni	Pag. 34
Art. 50 Proposte	Pag. 35

CAPO II
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art. 51 La consultazione dei cittadini	Pag. 35
Art. 52 Referendum consultivo e propositivo	Pag. 36
Art. 53 Altre forme di consultazione	Pag. 37

CAPO III
L'AZIONE POPOLARE

Art. 54 L'azione sostitutiva	Pag. 37
------------------------------	---------

CAPO IV
IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONI DEL CITTADINO

Art. 55 Pubblicità degli atti e delle informazioni	Pag. 38
Art. 56 Il diritto all'informazione	Pag. 38
Art. 57 Titolarità e tutela dei diritti	Pag. 39
Art. 58 Partecipazione al procedimento	Pag. 40
Art. 59 Ufficio relazioni con il pubblico	Pag. 40

CAPO V
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 60 Istituzione e ruolo	Pag. 41
-----------------------------	---------

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 61 Principi di ordinamento	Pag. 41
Art. 62 Principi strutturali ed organizzativi	Pag. 41
Art. 63 Personale	Pag. 42
Art. 64 Responsabili dei Servizi - Incarichi di direzione	Pag. 43
Art. 65 Incarichi esterni	Pag. 44
Art. 66 Collaborazioni esterne	Pag. 44
Art. 67 Conflitti interorganici	Pag. 44

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 68 Principi e criteri fondamentali di gestione	Pag. 44
Art. 69 Attribuzioni consultive	Pag. 45
Art. 70 Attribuzioni di legalità e garanzia	Pag. 46

TITOLO V SERVIZI

CAPO I

COMPETENZE DEL COMUNE

Art. 71 Servizi comunali	Pag. 46
--------------------------	---------

CAPO II

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 72 Forme di gestione	Pag. 46
Art. 73 Gestione in economia	Pag. 47
Art. 74 La concessione a terzi	Pag. 47
Art. 75 Le aziende speciali	Pag. 47
Art. 76 Le Istituzioni	Pag. 48
Art. 77 Le Società per azioni	Pag. 49

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

**CAPO I
CONVENZIONI E CONSORZI**

Art. 78 Principio di cooperazione	Pag. 50
Art. 79 Convezioni	Pag. 50
Art. 80 Consorzi	Pag. 50
Art. 81 Unione di Comuni	Pag. 51

**CAPO II
ACCORDI DI PROGRAMMA**

Art. 82 Opere di competenza primaria del Comune	Pag. 51
---	---------

**TITOLO VII
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'**

**CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

Art. 83 Principi e criteri	Pag. 52
----------------------------	---------

**CAPO II
L'AUTONOMIA FINANZIARIA**

Art. 84 Le risorse per la gestione corrente	Pag. 52
Art. 85 Le risorse per gli investimenti	Pag. 53

**CAPO III
FINANZA E CONTABILITA'**

Art. 86 L'Ordinamento contabile	Pag. 53
Art. 87 Il Bilancio di previsione	Pag. 53
Art. 88 Entrate	Pag. 53
Art. 89 Gestione finanziaria	Pag. 54
Art. 90 Contabilità economica	Pag. 54
Art. 91 Beni comunali	Pag. 55
Art. 92 Conto consuntivo	Pag. 55

**CAPO IV
LA REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE**

Art. 93 Revisore del conto	Pag. 55
----------------------------	---------

**CAPO IV
IL CONTROLLO DELLA GESTIONE**

Art. 94 Controllo della gestione Pag. 56

**TITOLO VIII
COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI**

Art. 95 Lo Stato Pag. 57

Art. 96 La Regione Pag. 57

Art. 97 La Provincia Pag. 57

Art. 98 La Comunità Montana Pag. 58

**TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 99 Revisione dello Statuto Pag. 58

Art. 100 Adozione dei Regolamenti Pag. 58

Art. 101 Entrata in vigore Pag. 59

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
CAPO I
LA COMUNITA'

ART. 1
PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Cinigiano, espressione di autogoverno della comunità locale, è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato.

2. La Comunità, territorialmente definita e storicamente individuata nei suoi caratteri civili, sociali e culturali, è fondata sui principi e sui valori universali di pace, libertà, uguaglianza, della pari opportunità, nella ricerca del bene comune e dell' integrazione tra i popoli.
I cittadini e coloro che vivono nel territorio comunale concorrono all'attività di amministrazione della quale sono destinatari.

3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
L'organizzazione del Comune è ordinata alla cura degli interessi della comunità locale in ogni sua componente. A tal fine il Comune salvaguarda e promuove lo sviluppo sociale, culturale, economico e territoriale, esercitando nell'ambito di funzioni proprie, attribuite o delegate le potestà che lo Statuto, i regolamenti comunali o le norme attributive o di delega disciplinano.

ART. 2
VALORI FONDAMENTALI

L'attività politico - amministrativa del Comune si informa ai valori storici di pace, libertà e pluralismo quali ci pervengono dalle tradizioni della comunità locale, dai valori della Resistenza, dai principi della Costituzione repubblicana.

L'ordinamento del Comune di Cinigiano riconosce perciò i seguenti principi, al rispetto e alla realizzazione dei quali si subordina e si finalizza l'azione amministrativa:

Il Comune, quale organismo politico - amministrativo, rappresenta la propria comunità, riconosce e tutela il prioritario valore della vita umana in tutte le sue espressioni, garantisce l'affermazione dei diritti di libertà, rispettando la soggettività di ciascun individuo e l'identità di ogni componente sociale, valorizzando le differenze sessuali e favorendo pari opportunità anche attraverso una politica di azioni positive.

Il Comune ripudia ogni forma di razzismo e violenza e a tal fine fa propri i valori di una società multietnica con parità di diritti e doveri.

Il Comune riconosce e sostiene, nell'ambito della sua attività politico amministrativa, i diritti della famiglia.

Il Comune riconosce e rende effettivo il diritto allo studio, valorizza le risorse formative e la ricerca, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni educative e scolastiche, promuovendo forme di collaborazione con Organismi, Università ed Istituti di studi.

Nell'organizzazione del Comune e dei servizi pubblici sono garantite uguali opportunità di accesso ai soggetti abili e disabili.

La salute dei cittadini è riconosciuta come diritto fondamentale. Il Comune ne garantisce la salvaguardia nel pieno rispetto della dignità individuale e promuove le condizioni per una parità reale dei cittadini nell'assistenza di cui abbiano necessità.

La personalità dei cittadini potrà trovare libera espressione nelle formazioni nelle quali la comunità si articola e che il Comune riconosce favorendo condizioni per la vita associativa e la comunicazione sociale.

Il Comune opera per l'attuazione di efficienti servizi sociali, anche con il concorso delle associazioni del volontariato, tutela le esigenze della maternità, opera per l'attuazione dei diritti dei minori, degli handicappati, degli anziani e per la prevenzione ed il superamento del disagio giovanile.

Il Comune promuove condizioni che assicurino la realizzazione del diritto al lavoro ed alla retribuzione adeguata, valorizzandone la dignità.

ART. 3 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio comunale è primaria risorsa da salvaguardare e valorizzare nel rispetto assoluto dei suoi pregi naturali, ambientali e storico culturali.

2. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti Frazioni e Borgate storicamente riconosciute dalla comunità:

FRAZIONI:

Monticello Amiata, Castiglioncello Bandini, Sasso d'Ombrone, Poggi del Sasso, Porrona;

BORGATE: Borgo Santa Rita

3. L'identità e la peculiarità delle frazioni sono tutelate nel contesto dell'equilibrio territoriale ed economico sociale della comunità locale.

4. Il territorio del Comune si estende per kmq. 162, confinante con i Comuni di: Arcidosso, Castel del Piano, Montalcino, Campagnatico, Civitella Paganico, Scansano.

5. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazzale Cap. Bruchi, 3 Cinigiano, che è il capoluogo.

6. Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

7. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

8. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 6° comma, avvalendosi di un Messo Comunale e, su attestazioni di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

9. Le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella Sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

10. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

ART. 4 STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "Comune di Cinigiano" e con lo stemma su fondo d'azzurro, cigno al naturale fermo su terrazza di verde afferrante con il becco una freccia d'argento, in sbarra, con la punta all'ingiù, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica del 22-05-1970, registrato alla Corte dei Conti il 24-06-1970 al Reg. n.4 Presidenza Fog.n.318, trascritto nei Registri "dell'Ufficio Araldico" il 29-06-1970 al Reg. anno 1970 pag. 38 e trascritto nel Registro dell'Archivio Centrale dello Stato l' 11-07-1970.

2. Il Gonfalone Comunale "Drappo partito, di bianco e di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Cinigiano" è stato concesso con Decreto del Presidente della Repubblica del 22-05-1970.

3. Il regolamento disciplina l'uso del Gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

4. L'uso e la riduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

ART. 5 FINALITA'

Il Comune, quale soggetto promotore dello sviluppo sociale, economico, culturale della comunità locale e della qualità dello sviluppo stesso, privilegia il metodo della programmazione e pianificazione economico - territoriale.

A tal fine il Comune individua e rappresenta gli obiettivi di sviluppo dell'area territoriale interagendo nel loro perseguimento con gli Enti locali e le Amministrazioni dello Stato, assume la gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici, promuove e coordina le attività dei soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, favorendo altresì l'iniziativa privata e cooperativistica, perseguendo la diversificazione della base economico - produttiva con la promozione dello sviluppo anche della piccola e media impresa, del terziario avanzato, dell'artigianato e del turismo.

La sfera di Governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

Il Comune promuove l'attuazione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nelle responsabilità di gestione dei pubblici servizi.

ART. 6 FUNZIONI

1. Il Comune, negli ambiti di funzioni proprie e di quelle conferite con legge secondo il principio di sussidiarietà riguardanti la popolazione e il territorio comunale, determinati secondo i principi della legge generale, individua con propri atti di autonomia normativa le attribuzioni e le forme per il loro esercizio, ed i centri di competenza.

Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

2. Nella disciplina normativa degli ambiti di funzioni proprie, lo Statuto ed i regolamenti comunali incontrano il solo limite dei principi fissati dalla legge generale dello Stato; l'attribuzione agli organi comunali di potestà riconducibili all'esercizio di quelle funzioni incontra il solo limite della espressa attribuzione ad altri soggetti, operata con Legge Statale o Regionale, di specifiche competenze incompatibili con quelle concorrenti degli organi comunali.

3. L'esercizio delle funzioni proprie del Comune è ordinato alla realizzazione delle finalità e dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dello Statuto Comunale. Gli atti di disciplina generale e di ordinamento adottati dagli organi comunali dovranno risultare coerenti con quelle finalità e principi.

4. Le funzioni attribuite e delegate dallo Stato o dalla Regione sono esercitate nel rispetto dei principi e dell'ordinamento statutario del Comune secondo il principio di sussidiarietà.

L'esercizio delle funzioni attribuite o delegate presuppone l'assegnazione da parte dello Stato o della Regione delle necessarie risorse finanziarie ed organizzative.

ART. 7 LO STATUTO

1. Lo Statuto definisce i principi fondamentali dell'azione amministrativa del ruolo istituzionale degli organi, il contenuto incompressibile dei diritti civili di accesso e di partecipazione, le linee fondamentali di organizzazione dell'Ente e dei servizi. Le norme contenute nello statuto non possono essere derogate né contraddette da norme di diverso livello adottate dagli organi del Comune.

2. Le norme dello Statuto possono essere modificate solo con deliberazione espressa e con le speciali maggioranze previste dalla legge generale, previo parere della competente commissione consiliare.

ART. 8 PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. In conformità a quanto disposto dall'art. **4 del D.L.vo 267/2000**, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Toscana, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della Legge Regionale, della Provincia e della Comunità Montana.

4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civile, economica e sociale della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio Comunale.

TITOLO II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO I
ORDINAMENTO

ART. 9
ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi del Comune i centri di imputazione di attribuzioni amministrative cui si connettono competenze interne ed esterne per l'esercizio delle funzioni proprie attribuite o delegate al Comune.

2. Sono organi di direzione politica del Comune di CINIGIANO il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco. Essi esercitano, nella distinzione dei ruoli istituzionali e delle attribuzioni proprie, la funzione di indirizzo politico e di controllo rispetto all'attività di gestione amministrativa.

3. Sono organi burocratici per l'esercizio delle attività di gestione amministrativa il Segretario, i Funzionari con qualifica dirigenziale e i responsabili dei servizi e dei procedimenti.

4. Sono organi di garanzia, eletti dal Consiglio Comunale, il Sindaco Revisore ed il Difensore Civico.

ART. 9 bis
RAPPRESENTANZA LEGALE

1. La rappresentanza legale dell'Ente spetta al Sindaco ed ai Dirigenti o Funzionari incaricati di funzioni dirigenziali, che la esercitano nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ai sensi degli artt. 38 e 64 del presente Statuto.

2. La rappresentanza in giudizio dell'Ente spetta al Sindaco, previa autorizzazione della Giunta Comunale, ove l'atto dedotto in giudizio rientri nelle attribuzioni e competenze degli Organi di governo, spetta invece ai Responsabili degli Uffici incaricati in tutti gli altri casi.

3. Ove la materia del giudizio rientri nelle attribuzioni dei Dirigenti o Responsabili, questi assumono la determinazione di avvio della lite, di resistenza, di transazione e di rinuncia.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10 ELEZIONE-COMPOSIZIONE

L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto.

ART. 11 RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.

2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione di essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.

4. Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 12 FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i Regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli Istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli Uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d) agli indirizzi rivolti alle Aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, l'intervento del progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'Ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri di guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri Organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico approvato.

4. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore del Conto abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'Amministrazione per la gestione economica delle attività comunali.

5. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei Rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del Giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con gli atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

ART. 13

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVE

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai Regolamenti, per le attività:

a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune:

b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno anche l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od ai quali partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma, l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli Ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della Comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.

4. È istituito, un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali. La Giunta riferisce al Consiglio, con relazioni periodiche, le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati.

5. Il Revisore del Conto adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:

a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

d) partecipando, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del Bilancio e del Conto Consuntivo e tutte le volte che sarà indicato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

6. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio Comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.

ART. 14

GLI ATTI FONDAMENTALI

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dall'art. 42 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione dello sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanati con Leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali.

ART. 15
LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI

1. Nelle ipotesi in cui disposizioni di legge riservino espressamente al Consiglio Comunale la nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, questo procederà con deliberazione a tale nomine.
2. Nelle ipotesi non ricomprese al precedente comma, il Consiglio stabilisce gli indirizzi, cioè i criteri direttivi in base ai quali il Sindaco debba procedere nel reclutamento e nella valutazione dei soggetti candidati a rappresentare il Comune.
3. Nelle ipotesi in cui il Consiglio Comunale non preveda alla definizione degli indirizzi per le nomine e designazioni di cui al presente articolo, il Sindaco può ugualmente procedere alla definizione dei requisiti di idoneità per la copertura delle suddette cariche.
4. I criteri di cui al 2° comma del presente articolo, da adottare con delibera consiliare, devono essere motivati in relazione al tipo di designazione o di nomina. Nella motivazione, per ogni requisito, deve esserne specificata la necessità e la funzionalità.

ART. 16
COMPETENZE DEL SINDACO NELLA NOMINA DE I RAPPRESENTANTI IN ENTI, AZIENDE
E ISTITUZIONI

1. Nell'ambito degli indirizzi fissati con atto generale del Consiglio, Il Sindaco indica gli specifici requisiti, anche con riferimento alla competenza, cioè alla perizia, alla concreta capacità di svolgere certi compiti e alla professionalità, cioè alla possibilità di svolgere i medesimi con competenza.

ART.17
IL PROCEDIMENTO DI NOMINA E DI DESIGNAZIONE DI COMPETENZA DEL SINDACO

1. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi del Consiglio, definisce i requisiti di idoneità richiesti per coprire le cariche, le nomine e le designazioni.
2. Per la copertura di cariche di rappresentanza del Comune in Enti, Aziende e Istituzioni, dovrà essere pubblicato un bando che indichi:
 - i requisiti richiesti ai candidati;
 - le modalità di presentazione delle candidature da parte degli soggetti interessati.
3. L'esame delle richieste avverrà a cura del Sindaco.
4. Con proprio atto motivato, il Sindaco provvede alla nomina o alla designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.
5. L'atto di nomina, comunicato all'interessato, una volta ha accettato da questi, è reso pubblico.

ART. 18
LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI IN ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI, NOMINATI DAL
SINDACO

1. Il Sindaco può procedere alla revoca della nomina di uno o più rappresentanti presso Enti, Aziende e Istituzioni, con proprio atto.
2. L'atto di revoca dovrà essere motivato ed indicare le oggettive situazioni che ne rendono indispensabile l'adozione.
3. Il provvedimento, notificato all'interessato, sarà trasmesso al Consiglio Comunale, che ne prende atto.

ART.19
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ABROGATO

ART.20
FUNZIONI DEL PRESIDENTE

ABROGATO

ART . 21
CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità Cinigianese ed esercitano le loro funzioni nell'esclusivo interesse di quest' ultima senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri assumono la propria funzione con la proclamazione degli eletti o con l'adozione della delibera in caso di surroga di Consiglieri decaduti o dimessi.
3. La situazione giuridica dei Consiglieri comunali è regolata dalla legge.
4. È Consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto la cifra individuale più alta.
5. Il Consigliere, che per motivi professionali, di parentela, o di altra natura o comunque nelle ipotesi previste dalla legge abbia interesse alla deliberazione in oggetto deve fare esplicita dichiarazione all'inizio del dibattito ed assentarsi dal dibattito e dalla votazione.
6. Il regolamento interno esplicita i casi di conflitto di interessi.

ART . 22
PUBBLICITÀ DELLE SPESE ELETTORALI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

1. La presentazione delle singole candidature alla carica di Sindaco, nonché delle liste di candidati al Consiglio Comunale devono essere accompagnate da un bilancio preventivo di spese per la campagna elettorale cui i candidati stessi intendono vincolarsi.
2. Entro trenta giorni dalla data relativa al primo turno di consultazione elettorale dovrà essere presentato, dai candidati risultati eletti, il rendiconto delle spese elettorali sostenute sulla base dello schema approvato con provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 23
PREROGATIVE E COMPITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione.
2. I Consiglieri Comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal Regolamento, ha diritto di:
 - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.
4. Ogni Consigliere Comunale, con le modalità stabilite dal Regolamento, ha diritto di ottenere:
 - dagli Uffici del Comune, delle Aziende ed Enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
 - dal Segretario Comunale e dalla Direzione delle Aziende od Enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.
5. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla Legge.
6. Le dimissioni da consigliere, presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
A tal fine si procede ad apposita convocazione del Consiglio Comunale.
7. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge, i Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie nei confronti del Comune e degli Enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrativa o vigilanza. Parimenti, devono astenersi quando si tratta di interesse proprio o di interesse o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi. Debbono, altresì astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente ai servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere vigilanza o tutela. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla Sala delle adunanze durante la trattazione degli affari. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al Segretario Comunale.

8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

9. Il Consigliere Anziano è il Consigliere che nella elezione a tale carica ha riportato il maggior numero di suffragi. Il Consigliere Anziano esercita le funzioni previste dalla Legge e dal presente Statuto. Nelle adunanze del Consiglio Comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta "anziano" secondo i requisiti sopra citati.

ART. 24 I GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. È, altresì, possibile costituire un gruppo consiliare, prescindendo dalle liste di appartenenza, purché formato da un numero minimo di 4 consiglieri.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione, viene considerato capogruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo, secondo il presente statuto.

3. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 25 PRIMA ADUNANZA

1. Il Sindaco una volta esaurite le formalità per la nomina del Presidente del Consiglio, da comunicazione al Consiglio della nomina del Vicesindaco e dei componenti della Giunta.

ART. 26 LINEE PROGRAMMATICHE E DI GOVERNO

1. Il Sindaco deposita in segreteria entro 60 giorni dall'elezione il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato: Il Presidente del Consiglio ne dà notizia ai Consiglieri ed ai capogruppi consiliari, e, fissa la data del Consiglio Comunale per l'esame del documento presentato dal Sindaco, nel termine massimo di venti giorni dall'avvenuto deposito.

2. Il Consiglio Comunale definisce, adegua ed approva le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Il Consiglio Comunale, con cadenza massima annuale, procede alla verifica sullo stato di attuazione da parte del Sindaco e dei singoli Assessori delle linee programmatiche.

ART. 27
COORDINAMENTO FEMMINILE

1. Le donne elette nel Consiglio Comunale possono avvalersi di apposite forme di coordinamento secondo le modalità stabilite nel Regolamento, per l'elaborazione di autonome proposte relative alle politiche femminili.

ART. 28
COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi Associativi, Funzionari e Rappresentanti di Forze Sociali, Politiche ed Economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Le Commissioni consiliari devono formulare i pareri richiesti entro il termine di trenta giorni.

ART. 29
COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il Coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.
2. Possono essere costituite Commissioni permanenti di garanzia e di controllo e si prevede l'attribuzione alle minoranze della loro presidenza in virtù del principio di garanzia e di partecipazione di gruppi di opposizione.
3. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri, il Consiglio può costituire, nel suo seno, Commissioni Speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai funzionari comunali. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il Coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 30
INIZIATIVA DELLE PROPOSTE

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a tutti i Consiglieri.
2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri Comunali sono stabilite dal regolamento.

ART. 31
NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio, in sua assenza dal vicepresidente, e, assente questi, dal Consigliere anziano.
2. La prima riunione è convocata dal Sindaco ed è presieduta, fino all'elezione del Presidente, dal Consigliere anziano.
3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'oggetto da trattare, è consegnato ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza per le sessioni ordinarie e 3 (tre) giorni prima per le sessioni straordinarie.
In caso di urgenza l'avviso è consegnato almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.
4. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.
5. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto
6. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria quando questo sia richiesto dalla Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali. L'Adunanza del Consiglio deve essere convocata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dall'art.125 del T.U. 04-02-1915, N.148, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti nell'ordine del giorno.
8. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.
9. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.
10. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

11. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Comunale preposto alla redazione del verbale.

ART. 32
RIMOZIONE, DECADENZA, DECESSO DEL SINDACO

1. Nelle ipotesi di rimozione, decadenza, come disciplinate dalle leggi vigenti, o di decesso del Sindaco, o di sue dimissioni irrevocabili, la Giunta Municipale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. Il Consiglio Comunale ed il Vice Sindaco, nelle ipotesi di cui al precedente comma, esercitano le loro funzioni ai sensi di legge.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

ART. 33
COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da n. 6 Assessori.

2. I singoli Assessori possono essere revocati dal Sindaco che ne dà comunicazione motivata al Consiglio, accompagnando la revoca con la comunicazione della nuova nomina. Con la stessa procedura si provvede alla sostituzione dell'Assessore che abbia reso le proprie dimissioni al Sindaco. Esse, una volta presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci con la nomina del nuovo Assessore da effettuarsi in un termine non superiore ai venti giorni dalla presentazione delle dimissioni.

3. Il Sindaco può assegnare a singoli Assessori il compito di sovrintendere, con l'assunzione delle funzioni di direzione politica, a specifici progetti, programmi e attività dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei contenuti del documento politico programmatico.

4. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco.

5. Il Sindaco può nominare assessori anche al di fuori del Consiglio eletto.

6. Il Decreto di nomina degli assessori deve essere adottato in forma scritta ed essere accettato dai soggetti destinatari la nomina.

7. Il Consiglio, prende atto della comunicazione sulla composizione di Giunta, discute e approva in un apposito documento gli indirizzi generali di governo.

ART. 34
UN RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio ed opera attraverso deliberazioni.
2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati per legge o per Statuto al Sindaco, al Segretario e ai responsabili apicali degli Enti.
3. Attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.
4. Esercita l'attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività della stessa svolta e sullo stato di attuazione del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

ART. 35 ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal Regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. È presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore Anziano.
3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della podestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli Uffici ed all'esecuzione degli atti nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.
4. Il Regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato ed il sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti all'area ed ai settori di attività compresi nella delega.
5. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza utile successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.
6. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo, con le modalità in precedenza stabilite. Partecipa alle adunanze del Consiglio

Comunale, con funzioni di relazione e di diritto di intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

7. Assume le funzioni di Assessore Anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla Legge e dal Regolamento interno, l'Assessore più anziano di età fra quelli nominati all'atto dell'elezione della Giunta in carica.

8. Il Sindaco, o chi temporaneamente eserciti funzioni vicarie, può in casi di urgenza compiere atti ed adottare provvedimenti di competenza della Giunta, sottoponendoli alla ratifica di questa nella prima riunione successiva. La Giunta, con la deliberazione di ratifica, può modificare il contenuto del provvedimento. Gli atti urgenti adottati dal Sindaco sono corredati dei pareri obbligatori e sono sottoposti ai controlli previsti per gli atti della Giunta stessa unitamente all'atto di ratifica.

ART. 36 NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale incaricato anche della redazione del verbale

2. Il Sindaco può disporre che all'adunanza della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, Funzionari del Comune.

3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei Conti ed i Rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Consorzi, Commissioni.

CAPO IV IL SINDACO

ART. 37 RUOLO E FUNZIONI

1. Il Sindaco è il capo del Governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

1 bis **“Competono al Sindaco:**

- a) la presidenza e la convocazione del Consiglio Comunale;**
- b) L'Attivazione delle Commissioni Consiliari, fatto salvo quanto previsto dal Relativo Regolamento;**
- c) La predisposizione dell'Ordine del giorno, fatto salvo quanto previsto dal relativo Regolamento;**
- d) La fissazione della data per le adunanze**
- e) La proclamazione della volontà consiliare;**
- f) La direzione della discussione nel rispetto del relativo Regolamento;**

g) Il potere di polizia nelle adunanze.

**Nell'ipotesi di assenza o impedimento la presidenza è assunta dal Vice Sindaco.
Con apposito regolamento sarà provveduto a definire le modalità di applicazione del presente comma.**

Nello svolgimento di dette funzioni, assicura un adeguato coordinamento dei lavori del Consiglio, garantendo la corretta applicazione delle disposizioni vigenti a tutela delle prerogative riconosciute dall'ordinamento al Consiglio ed ai singoli Consiglieri.

Assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

E' responsabile della legalità e della regolarità delle sedute con particolare riferimento all'ordine al mantenimento dell'ordine, dello svolgimento del dibattito ed alla assunzione dei provvedimenti deliberativi.

Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza nei casi e secondo le modalità delle vigenti disposizioni”;

2. Il Sindaco quale Capo dell'Amministrazione ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti.

3. Quale Ufficiale di Governo sovrintende ai servizi di competenza statali affidati al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge, anche attraverso il potere di emanare ordinanze.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.

**ART. 38
FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA**

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente e sta in giudizio nei casi e con le modalità di cui all'art. 9 bis.

2. Il Sindaco, in attuazione delle indicazioni di indirizzo del Consiglio e della Giunta, approva gli accordi di programma ed impegna l'Amministrazione comunale nelle conferenze dei servizi. La determinazione assunta o il parere espresso dal Sindaco in tali sedi è soggetto a ratifica del Consiglio Comunale nelle sole ipotesi previste dalla legge generale.

3. Il Sindaco è competente ad indire conferenze di servizi con potere di convocare le Amministrazioni pubbliche per le quali la legge generale non preveda espressamente, così come a ricevere la convocazione ed a partecipare a quelle indette da altre Amministrazioni.

4. Le convenzioni fra Comuni, quelle fra Comuni e Province e fra Comune e Comunità Montana, i gemellaggi e gli accordi di cooperazione internazionale sono stipulati dal Sindaco in esecuzione di provvedimenti di indirizzo generale o esecutivo del Consiglio Comunale o della Giunta, secondo le rispettive competenze.

ART. 39

SOVRAINTENDENZA AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI ATTI

1. Il Sindaco, in collaborazione con il Segretario Comunale, effettua un coordinamento orizzontale fra i diversi servizi e uffici al fine di garantire l'unità di indirizzo dell'azione amministrativa.

2. Fatte salve le competenze del Segretario Comunale di cui alla legge ed al Regolamento dell'Ente, in particolari situazioni, di concerto con il Segretario Comunale, il Sindaco può:

a) emanare direttive comportamentali che garantiscano una univoca attuazione di previsioni normative sulle quali dovranno pronunciarsi in modo motivato i responsabili dei settori;

b) richiedere al Segretario Comunale di procedere all'emanazione di quanto previsto alla precedente lett. a);

c) convocare conferenze tra i responsabili dei settori per affrontare temi o argomenti di natura generale;

d) definire orari minimi di apertura al pubblico dei singoli uffici, lasciando al responsabile del settore competente la loro definizione puntuale;

3. Il Sindaco può richiedere ai singoli responsabili di settore la redazione ed applicazione di un Regolamento interno sul funzionamento organizzativo del settore.

4. Il Regolamento di cui al precedente comma, si configura come norma a carattere puramente interno al settore, vincolante per il solo personale a questo assegnato.

5. Il Sindaco, evidenziata una incongruenza tra il Regolamento Interno di funzionamento organizzativo e gli indirizzi del proprio programma può invitarne il responsabile ad adeguare i contenuti.

ART. 40

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco promuove e coordina l'azione degli Assessori, rivolgendo ad essi le direttive di attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle relative alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'Ente:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati

b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti di diritto del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende Speciali, le istituzioni e le Società per Azioni, appartenenti all' Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

e) collabora con il Revisore dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, servizi, Aziende Speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

2. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

3. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti dalla legge e dagli atti fondamentali di organizzazione dell'Amministrazione Comunale.

4. Il Sindaco, al fine di garantire l'imparzialità, il buon andamento e l'efficacia dell'azione amministrativa può richiedere ad ogni settore o servizio, a cadenza mensile il rendiconto delle domande o istanze pervenute, di quelle evase o di quelle giacenti.

ART. 41

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:

a) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle Leggi;

b) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede;

c) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;

d) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori o al Segretario Comunale;

e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

ART. 42

POTERI DI ORDINANZA

1. Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte di cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere

adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti e ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla Legge.

3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbano essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 43 TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

1. I diritti civili attribuiti dallo Statuto, spettano:

- a) Ai cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età;
- b) A tutti coloro, anche non cittadini, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e iscritti, su loro richiesta e a norma del regolamento, in un registro da cui risulti l'attuale esercizio nel Comune della prevalente attività di lavoro, di studio, di servizio.

2. Il diritto di voto nel referendum consultivo spetta ai cittadini residenti nel Comune - nonché a coloro che, cittadini di Stati esteri, siano del pari iscritti nelle liste anagrafiche dei residenti -, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

A tal fine il Comune assicura la tenuta di una speciale lista elettorale per i referendum comunali.

ART. 44 PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Il Comune riconosce il rilievo delle libere forme associative per la tutela dei diritti dei cittadini e per il perseguimento dei fini di interesse generale della comunità locale; riconosce il valore sociale e la

funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Favorisce l'attività delle libere forme associative e di volontariato, nel rispetto reciproco di autonomia; garantisce, in condizioni di parità, i diritti ad esse attribuiti dalla legge generale, dallo Statuto e dalle leggi regionali.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

ART. 45

LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art.18 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento ed i rapporti continuativi con il Comune.

3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

4. Il Consiglio Comunale può costituire una commissione consultiva, della quale faranno parte tutte le associazioni, gruppi di cittadini organizzati, con il dichiarato scopo di consultazione in occasione dell'approvazione del Bilancio annuale, dell'assunzione o dismissione dei principali servizi sociali, dell'adozione dei principali atti programmatici fondamentali dell'Ente, della presentazione ed approvazione del Conto Consuntivo e della relativa relazione.

5. I gruppi sociali saranno individuati in base al principio della rappresentatività e le modalità, i tempi, l'accertamento delle rappresentatività, la tenuta dell'apposito registro di accreditamento, nonché le forme di convocazione, l'organizzazione delle riunioni e la formazione dei pareri saranno stabilite in un apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio Comunale.

ART. 46

DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Alle libere forme associative e alle organizzazioni di volontariato è riconosciuto con le modalità e nelle forme previste dal regolamento esecutivo il diritto:

a) di presentare istanze, petizioni e proposte libere, accedere agli atti e alle informazioni concernenti l'attività amministrativa, in relazione ai fini dell'Associazione risultanti dal rispettivo Statuto;

b) di partecipare agli organismi consultivi istituiti dal Comune e di collaborare alla gestione o al controllo sociale dei servizi

c) di adire il Difensore civico;

d) di accedere alle strutture ed ai servizi che il Comune mette a disposizione, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento;

e) di essere informate costantemente sugli atti e sulle attività del Comune e degli Enti e Organismi da esso promossi o di cui fa parte, anche attraverso l'invio di apposite pubblicazioni.

2. Le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni senza scopo di lucro che svolgono le loro attività nei settori dell'assistenza della cultura e della scienza, della protezione dell'ambiente, dello sport e del tempo libero, o in altri servizi di interesse generale, possono presentare al Comune specifici progetti, corredati di un piano tecnico e finanziario.

3. Il Comune, secondo le modalità stabilite con atti generali conformativi e comunque assicurando condizioni di parità, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, può concedere nei casi di cui al comma precedente contributi, risorse ed altri ausili organizzativi e finanziari.

4. Può procedere altresì alla concessione in uso di strutture comunali, a tempo determinato ed a titolo oneroso, con riserva di periodica verifica dei fini di utilizzo.

5. Le Associazioni beneficiarie di contributi di qualsiasi genere sono tenute alla presentazione di un rendiconto analitico e alla pubblicazione dei propri bilanci.

6. Il Comune può stipulare con le Organizzazioni di volontariato convenzioni per la prestazione di servizi nel rispetto dei principi previsti dalla legge generale e dalle leggi regionali.

7. Il Comune cura la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di tutte le Associazioni o Organizzazioni di volontariato che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi in servizi.

ART. 46 bis CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

- a) politica ambientale;
- b) sport, tempo libero e giochi;
- c) rapporti con l'Associazionismo;
- d) pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF; formazione extra scolastica (musica artistica, civica, stradale);

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabiliti con apposito Regolamento.

ART. 47

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla Legge e dai Regolamenti Comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il Responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del Responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare i stanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'Organo Comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto che può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma uno hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'eccesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 48 ISTANZE

1. I cittadini, le Associazioni, i Comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART. 49 INTERROGAZIONI POPOLARI, ISTANZE E PETIZIONI

1. I soggetti titolari dei diritti civili possono presentare al Comune interrogazioni per chiedere ragione di determinati comportamenti o aspetti dell'attività dell'Ente non riscontrabili attraverso l'esercizio del diritto di informazione. L'interrogazione deve essere sottoscritta da almeno 10 (dieci) persone; ad essa viene data risposta scritta e motivata entro 30 (trenta) giorni.

2. I medesimi soggetti possono presentare istanze e petizioni al Sindaco per chiedere provvedimenti amministrativi o esporre comuni necessità. Le istanze e petizioni sottoscritte da almeno 100 (cento) persone devono essere prese in considerazione dall'organo competente. Il Sindaco comunque risponde nei termini previsti dal regolamento. Se la istanza o petizione è presentata da almeno 200 (duecento) sottoscrittori, essa è iscritta per la comunicazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

3. Con regolamento di esecuzione vengono disciplinate le modalità di esercizio, i tempi, e le idonee forme di pubblicità per gli istituti previsti dal presente articolo

ART. 50 PROPOSTE

1. N. 200 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro novanta giorni successivi all'Organo competente, corredate del parere degli Responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'Organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II LA CONSULTAZIONE DI CITTADINI ED I REFERENDUM

ART. 51 LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli Uffici Comunali, di Albi pubblici o di Associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse su materie di esclusiva competenza locale.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità e dentro il termine nello stesso indicato.

3. La Segreteria Comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco il quale di comunità al Consiglio Comunale, ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. Il Regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

ART. 52 REFERENDUM CONSULTIVO E PROPOSITIVO

1. Viene indetto referendum quando lo richiedono 500 (cinquecento) cittadini. Viene indetto referendum consultivo di indirizzo, su orientamenti, scelte o provvedimenti di competenza del Comune, dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei Consiglieri assegnati.

2. Il referendum può vertere su materie di esclusiva competenza locale con esclusione:

a) dello Statuto;

b) del bilancio preventivo nel suo complesso e del conto consuntivo;

c) dei provvedimenti concernenti tributi, tariffe e contribuzioni;

- d) dei provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - e) dei provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni;
 - f) degli atti relativi al personale del Comune o degli enti, Aziende o Istituzioni da essi promossi o dipendenti;
 - g) dei provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
 - h) degli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.
 - i) materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell' ultimo biennio.
3. I quesiti referendari il cui oggetto comporti nuove spese o minori entrate per il Comune devono indicare il costo presunto e le modalità delle relative coperture.
4. Con regolamento di esecuzione si disciplinano le categorie di atti e proposte possibili oggetto del quesito referendario, le modalità di raccolta delle firme, di formulazione del quesito, di pubblicità e di svolgimento delle operazioni di voto.
5. La richiesta di referendum non produce ordinariamente la sospensione degli atti già adottati.
6. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità essi si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
7. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
8. Il Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati delle referendum, delibera gli atti di indirizzo per l' attuazione dell'esito della consultazione.
9. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.
10. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi, purché abbia preso parte al referendum almeno la maggioranza (metà più uno)degli aventi diritto.

ART. 53
ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE

1. Il Comune può consultare la popolazione, o parti di questa, secondo modalità idonee allo scopo, anche avvalendosi di sondaggi o inchieste demoscopiche, con le procedure previste dal regolamento esecutivo.

2. Il Sindaco a norma di regolamento provvede a che le risultanze della consultazione siano esaminate tempestivamente dal Consiglio, comunque non oltre 60 (sessanta) giorni, e che di esse sia data idonea pubblicità.

CAPO III L'AZIONE POPOLARE

ART. 54 L' AZIONE SOSTITUTIVA

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle diverse Giurisdizioni, nel caso che la Giunta Comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.

2. La Giunta Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione è a carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto motivato.

CAPO IV IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO

ART. 55 PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto di cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

3. La Giunta Comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da Enti, Aziende od Organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.

5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, la Giunta utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

ART. 56

IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Il Comune di Cinigiano riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, secondo quanto stabilito dalle leggi generali della Repubblica, dal presente Statuto e dai regolamenti. L'esercizio dei diritti di informazione spetta a tutti coloro che abbiano rapporti con il Comune, con le modalità previste dal regolamento.

ART. 57

TITOLARITÀ E TUTELA DEI DIRITTI

1. Il Comune riconosce il diritto di accesso agli atti e ai documenti e di partecipazione al procedimento a tutte le persone che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, anche se cittadini di altri Stati, oltre che alle persone giuridiche e soggetti collettivi, quando siano portatori ed abbiano la rappresentanza di un interesse giuridicamente rilevante con riguardo alla specifica attività, agli atti o al procedimento.

2. Il diritto di informazione e di accesso può essere limitato solo per esigenze di tutela della riservatezza di persone, Enti, Aziende, Imprese o quando la conoscenza dei documenti possa impedire o pregiudicare il corretto esercizio dell'azione amministrativa, fatto salvo comunque per gli interessati il diritto di accesso, nei limiti di legge, agli atti relativi ai provvedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.

3. Il diritto di accesso si estende agli eredi e/o gestori di pubblici servizi per conto del comune e/o delle aziende autonome a cui il comune partecipa.

4. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dalla legge e dal Regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'articolo 24 della legge 07 agosto 1990, n. 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal Regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal Regolamento. L'esame di documenti è gratuito.

6. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del suo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

7. Al fine di rendere effettiva la partecipazione di cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso con le modalità stabilite dal Regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

8. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso, sono consentiti solo nei casi previsti dal Regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa si intende rifiutata.

9. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art.25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 58 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Il diritto di intervenire nel procedimento è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti delle quali sia portatore, abbia la rappresentanza o sia suscettibile di risentire un pregiudizio dal provvedimento. Lo specifico regolamento esecutivo ne disciplina i modi e le forme di esercizio.

2. Le Associazioni o Comitati portatori di interessi diffusi possono intervenire nel procedimento quando l'oggetto del provvedimento sia inerente alle specifiche finalità o scopi del loro Statuto interno.

3. L'intervento può operarsi nei soli procedimenti finalizzati ad emanare atti di amministrazione.

4. I soggetti intervenuti nel procedimento hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e documenti formati dall'Amministrazione o comunque necessari per la difesa dei propri interessi giuridici, nel rispetto delle limitazioni poste per la tutela della riservatezza dei terzi. Hanno inoltre diritto:

a) a rappresentare oralmente, con memorie o con produzioni documentali al Responsabile del procedimento fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare;

b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per la tutela del proprio interesse;

c) ad essere assistiti o rappresentati nelle attività di cui sopra.

5. La notizia dell'avvio del procedimento è data agli interessati nelle forme previste dalla legge.

ART. 59
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

1. Ai fini di dare piena attuazione alla legge 241/90 e di garantire un più stretto contatto tra amministrazione e cittadini viene istituito l'ufficio relazioni con il pubblico.
2. L'ufficio provvede:
 - a) alla ricerca ed analisi finalizzata alla formulazione di proposte alla Giunta ed al Sindaco, sugli aspetti logistici ed organizzati del rapporto con l'utenza;
 - b) ad interfacciarsi tra i singoli servizi ed unità e l'utenza per tutti gli aspetti collegati alla richiesta di intervento o di servizi specifici;
 - c) all'attuazione degli istituti previsti dal terzo capo della legge 241/90 in materia di partecipazione e di intervento dei cittadini nel procedimento amministrativo.

CAPO V
IL DIFENSORE CIVICO

ART. 60
ISTITUZIONE E RUOLO

Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale è riconosciuto al difensore civico, di cui si prevede l'istituzione in forma associata a mezzo di convenzioni con più Comuni e/o la Provincia e/o la Comunità Montana.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

ART. 61
PRINCIPI DI ORDINAMENTO

1. Il Comune ordina l'organizzazione degli uffici a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, efficienza ed efficacia per il più adeguato esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate e per la realizzazione degli obiettivi programmatici.
2. L'assetto organizzativo, aperto all'interazione con la società civile ed ai diversi soggetti istituzionali, si uniforma a principi di programmazione ed organizzazione del lavoro per obiettivi, di decentramento dei servizi amministrativi e di base, di chiara individuazione delle competenze e delle responsabilità, di informazione diffusa, di facile fruizione dei servizi, di sviluppo della professionalità del personale, di collegialità nel lavoro, al fine di conseguire la massima efficacia e produttività nella gestione.

ART. 62
PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L' amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il Comune disciplina con appositi Regolamenti l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, in conformità alle norme del presente Statuto.

ART. 63
PERSONALE

1. Il Consiglio Comunale detta gli atti di indirizzo generali relativamente all' organizzazione degli uffici e la dotazione organica.

La Giunta Municipale adotta il regolamento degli uffici e dei servizi individuando nell'ambito della dotazione organica i profili professionali in relazione alla complessità delle funzioni e dei requisiti richiesti collocando il personale in aree di attività.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali oltre che dagli accordi demandati alla contrattazione decentrata.

3. Con norme regolamentari, si disciplina quanto segue:

- b) i procedimenti di assunzione ed estinzione del rapporto di lavoro e le relative procedure concorsuali;
- c) le responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento e le modalità di funzionamento della Commissione di Disciplina, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva e dalla normativa vigente.
- d) le modalità, le condizioni ed i limiti per il rilascio ai dipendenti di autorizzazioni allo svolgimento di eventuali prestazioni, anche retribuite, a favore di Enti pubblici e/o di privati
- e) l'eventuale previsione di ricorso e collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale, finalizzate alla realizzazione di obiettivi determinati con convenzioni a termine;

4. L'organizzazione degli Uffici e dei Servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità, produttività ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità;
5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali dei propri dipendenti.
6. Sono garantite, anche mediante specifiche misure denominate azioni positive, condizioni di pari opportunità nell'accesso agli uffici e nello svolgimento della carriera.
7. Nell'ambito del regolamento può essere prevista la nomina di un Direttore generale, quale organo di vertice della struttura organizzativa con attribuzioni di competenza di funzioni di pianificazione programmazione e controllo.
8. Le responsabilità di direzione, l'esercizio di funzioni, attività e compiti anche obbligatori secondo la vigente normativa, anche con espressa previsione nella pianta organica dell'Ente, sono attribuite a tempo determinato e sono revocabili con atto motivato, in riferimento ai risultati dell'attività posta in essere ed alle esigenze di organizzazione e buon andamento degli uffici e dei servizi
9. Ciascun dipendente comunale è direttamente responsabile della qualità del lavoro svolto, dei tempi di esecuzione, dell'utilizzo ottimale delle risorse affidategli e svolge la propria attività con autonomia di realizzazione compatibile con le direttive, istruzioni e prescrizioni tecniche impartitegli, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale.

ART. 64
RESPONSABILE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI
INCARICHI DI DIREZIONE

1. Le responsabilità di direzione di aree funzionali sono conferite dal Sindaco, sentita la Giunta Municipale.
Le responsabilità di unità organizzative sono conferite dal Sindaco, con atto motivato.
2. I relativi incarichi sono conferiti, a tempo determinato, per una durata che non può, comunque, eccedere la durata in carica del Consiglio Comunale.
3. Il rinnovo degli incarichi di direzione è disposto dal Sindaco con provvedimento motivato ed è subordinato alla valutazione dei risultati ottenuti dal Dirigente in relazione al conseguimento degli obiettivi, all'attuazione dei programmi, alla correttezza amministrativa e all'efficacia della gestione.
4. L'interruzione anticipata degli incarichi di direzione è disposta dal Sindaco, con provvedimento motivato, a seguito della valutazione dell'operato del Dirigente.
5. Spetta ai Dirigenti o ai Responsabili degli Uffici e dei servizi la direzione degli Uffici e dei Servizi secondo i criteri adottati dal presente Statuto e dal Regolamento che si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi politici, mentre la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria è attribuita ai dirigenti o Responsabili dei Servizi mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

6. I soggetti di cui al comma precedente organizzano e dirigono i settori ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente Statuto, dal Regolamento e dal D.L.vo 29/93.

7. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività dei settori e dei servizi da loro dipendenti.

8. Il Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi disciplina le modalità relative alle attribuzioni ai Responsabili dei Servizi dei compiti di attuazione dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla giunta.

ART. 65 INCARICHI ESTERNI

1. La copertura dei posti di Responsabili di Uffici o Servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata di Giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, nei limiti previsti dalla legge e secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

2. Il Regolamento disciplina inoltre i contratti a tempo determinato extra dotazione organica per i Dirigenti e le alte specializzazioni.

3. All'affidamento degli incarichi di cui ai commi precedenti provvede il Sindaco nelle forme previste dall'art. 10 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 66 **ABROGATO**

ART. 67 CONFLITTI INTERORGANICI

1. I conflitti di attribuzione o di competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali sorti tra Funzionari Responsabili dei servizi sono decisi con provvedimento del Segretario Comunale.

2. Ove il conflitto sia fra il Segretario e gli altri organi burocratici oppure fra il Segretario e la Giunta esso viene risolto dal Sindaco.

CAPO II IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 68

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

1. Il Segretario Comunale dipende dall' apposita Agenzia o comunque secondo le disposizioni legislative, è nominato da Sindaco, da cui dipende funzionalmente.

2. La nomina e la durata è corrispondente al mandato del Sindaco e può essere revocata dallo stesso con provvedimento motivato. Le procedure di nomina e di revoca sono disciplinate dalla legge.

3. Al Segretario spettano le funzioni di direzione, vigilanza, coordinamento, collaborazione, garanzia e le competenze ad esso attribuite dal D.L.vo 267/2000, e dal D.L.vo 29/93, del presente Statuto e dai Regolamenti dell'Ente, nonché quelle derivanti da successive modifiche di legge.

4. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, il Segretario:

a) cura l'attuazione dei provvedimenti;

b) vigila sull'istruttore delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ed alla Giunta. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi. Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta;

c) sovrintende all'esercizio delle funzioni degli apicali, espletando attività di coordinamento nei confronti degli stessi; per i servizi e gli uffici cui non è preposto un Responsabile, la direzione spetta al Segretario stesso;

d) presiede e dirige la Conferenza dei Responsabili dei Servizi e coordina l'attività dei funzionari attraverso la Conferenza stessa;

e) verifica l'andamento complessivo dell'attività amministrativa intervenendo nei casi in cui si rilevino inefficienza ed inefficacia della gestione, individuando con i Responsabili dei Servizi interessati le opportune correzioni;

d) roga i contratti nell'interesse del Comune;

e) presiede le Commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche apicali, per il personale delle altre qualifiche la presidenza è affidata all' apicali dell'Area competente;

f) adotta i provvedimenti di mobilità tra Aree diverse nel rispetto della normativa vigente, degli accordi collettivi e decentrati, previo parere degli apicali e delle aree interessate;

g) autorizza le missioni dei dipendenti apicali dell'Ente.

ART. 69

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente con autorizzazione sindacale.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

ART. 70
ATTRIBUZIONI DI LEGALITÀ E GARANZIA

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli Organi collegiali, delle Commissioni e degli altri organismi. Assicura, a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal Regolamento.
2. Presiede l'Ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
3. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

TITOLO V
SERVIZI

CAPO I
COMPETENZE DEL COMUNE

ART. 71
SERVIZI COMUNALI

1. Il Comune provvede all'impianto e alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale, le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
4. I servizi, la cui gestione è riservata, in via esclusiva, al Comune, sono stabiliti dalla Legge.

CAPO II
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 72
FORME DI GESTIONE

1. Il Consiglio Comunale delibera l'esercizio diretto dei pubblici esercizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

ART. 73 GESTIONE IN ECONOMIA

1. Con apposite norme di natura regolamentare, il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

ART. 74 LA CONCESSIONE A TERZI

1. La concessione a terzi è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

2. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente, attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità di quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

ART. 75 LE AZIENDE SPECIALI

1. Le aziende speciali che possono essere preposte alla gestione anche di più servizi sono Enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

2. Sono Organi dell'Azienda: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

3. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio Comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri Comunali e di revisore del Conto. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune e di altre aziende speciali comunali.

4. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione, nei loro confronti, da parte del Consiglio Comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva. Su proposta del Sindaco, il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o dei componenti il Consiglio di Amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.

5. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Azienda, con le conseguenti responsabilità. È nominato a seguito di pubblico concorso.

6. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le Aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, a prova gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

8. Lo Statuto delle Aziende Speciali prevede un apposito organo di revisione dei Conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggiore consistenza economica, di certificazione del Bilancio.

9. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle Aziende Speciali e ne approva lo Statuto.

ART. 76 LE ISTITUZIONI

1. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito dal Regolamento.

2. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di cui al terzo e quarto comma del precedente articolo.

3. Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Istituzione con la conseguente responsabilità. È nominato in seguito a pubblico concorso.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. Il Revisore dei Conti dell'Ente Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

7. La costituzione delle Istituzioni è disposta con deliberazione dal Consiglio Comunale che approva il Regolamento di gestione.

ART. 77 LE SOCIETÀ PER AZIONI

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di Società per azioni con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. Il Consiglio Comunale approva il piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della società, le previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al primo comma nell'ipotesi che il Comune assuma la veste di promotore dovrà essere garantita la prevalenza del capitale pubblico.

4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

5. Il Comune può partecipare anche con quote di minoranza a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità sociale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza ed economicità.

6. Lo Statuto della società deve inoltre prevedere:

a) la nomina di un numero di amministratori proporzionale all'entità della partecipazione comunale;

b) la possibilità del Comune di revocare in ogni tempo gli amministratori da esso nominati;

c) che le eventuali modifiche all'oggetto sociale siano approvate dal Consiglio Comunale;

d) i modi per una completa informazione degli organi del Comune su tutta l'attività sociale, nonché l'informazione dei cittadini sui servizi svolti e sull'andamento della gestione.

TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I CONVENZIONI E CONSORZI

ART. 78 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei modi e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 79 CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o la Provincia e/o Comunità Montana, per svolgere in modo ordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni i servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni tra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione, gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità, sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti, ovvero la possibilità di costituire Uffici comuni anche mediante distacco di personale in servizio presso gli Enti partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto tra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

ART. 80 CONSORZI

1. Per la gestione associativa di uno o più servizi, il Consiglio Comunale può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia e/o della Comunità Montana.

2. La convenzione stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati, lo statuto del Consorzio.

3. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e/o dallo Statuto del Consorzio.

ART. 81 UNIONE DI COMUNI

1. In attuazione dell' articolo 32 del D.L.vo 267/2000 il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

CAPO II ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 82
OPERE DI COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, programmi e interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione Comunale in relazione alle sue competenze nell'interesse diretto od indiretto della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VII
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 83
PRINCIPI E CRITERI

1. Il Bilancio di previsione, il Conto consultivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. Il Bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro i termini previsti da legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario e con le procedure indicate dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. Il Consiglio approva il Bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione, il Bilancio di Previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

CAPO II AUTONOMIA FINANZIARIA

ART. 84 LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

1. Il Comune persegue attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso di cittadini, alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe, delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione all'uso dei servizi ed alle sue effettive capacità contributive.

ART. 85 LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che, per la loro natura, hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegati per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità dello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi di investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.

CAPO III FINANZA E CONTABILITA'

ART. 86 ORDINAMENTO CONTABILE

1. L'ordinamento contabile del Comune e la gestione delle entrate e delle spese previste in bilancio sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento comunale di contabilità.

ART. 87
BILANCIO DI PREVISIONE

1. Il procedimento di formazione del bilancio è disciplinato dalla legge e dal regolamento di contabilità
2. Il bilancio annuale, corredato dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio pluriennale, dal piano degli investimenti, dal piano dei servizi, da quant'altro previsto per legge e dagli allegati, è predisposto dalla Giunta Comunale e presentato al Consiglio Comunale nei termini previsti dal regolamento.
3. Il Consiglio Comunale nei termini previsti dalla legge approva il bilancio di previsione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 88
ENTRATE

1. Nei limiti e con le modalità fissati dalla legge e dai regolamenti comunali, il Consiglio Comunale definisce, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, le linee fondamentali della politica fiscale e tariffaria da applicare nell'esercizio, ed approva i relativi provvedimenti di propria competenza.
2. La disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi per la fruizione dei beni e servizi comunali è informata a criteri di economicità della gestione, tenuto conto della natura e della rilevanza sociale del servizio.
3. I Dirigenti ed i Funzionari curano, nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che le entrate afferenti gli uffici e servizi di rispettiva competenza siano accertate e riscosse.

ART. 89
GESTIONE FINANZIARIA

1. Il Consiglio, la Giunta, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto, impegnano le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
2. Con le modalità previste dal regolamento di contabilità e da quello dei contratti, nel rispetto delle norme di legge, i Dirigenti provvedono, mediante l'adozione di propri atti alla gestione ordinaria dei servizi comunali adottando i relativi atti di disposizione di spesa nonché quelli relativi alla liquidazione ed alla ordinazione della medesima.
3. Per il pagamento di qualsiasi spesa dovuta dal Comune i Dirigenti ed i Funzionari richiedono alla Ragioneria comunale l'emissione di mandati a favore dei creditori.
4. Con le modalità previste dal regolamento di contabilità, i Dirigenti ed i Funzionari rendono conto degli atti adottati in attuazione di deliberazioni degli organi del Comune.

5. La Ragioneria comunale esercita attività di coordinamento, propositiva, di controllo e di vigilanza sulla gestione finanziaria del Comune.

ART. 90 CONTABILITÀ ECONOMICA

1. La contabilità economica del Comune ha per oggetto la rilevazione dei costi e dei ricavi delle attività svolte.

2. Tale contabilità, in relazione all'assetto organizzativo dell'Ente e con le modalità previste dal regolamento, si articola in un sistema di centri di costo per servizi, programmi o interventi.

ART. 91 BENI COMUNALI

1. La fruizione dei beni comunali è riservata prioritariamente all'uso ed al servizio pubblico.

2. I beni comunali possono essere temporaneamente concessi a terzi a titolo oneroso nelle forme di legge.

3. La Giunta determina le modalità di utilizzazione dei beni comunali e sovrintende alla loro conservazione, gestione e redditività.

4. Nei confronti di Enti ed Associazioni che non abbiano fini di lucro e per il perseguimento diretto di fini istituzionali dell'Ente, con atto motivato della Giunta, può essere disciplinata con apposita convenzione l'onerosità per l'uso dei beni comunali.

5. I responsabili dei servizi, consegnatari di beni comunali sono responsabili della loro conservazione e gestione.

6. Gli inventari dei beni mobili ed immobili debbono essere costantemente aggiornati e debbono indicare la destinazione dei beni, il tipo di utilizzazione, gli eventuali uffici che li utilizzano, il valore ed i redditi, anche figurativi, da essi derivanti.

7. Gli inventari devono inoltre contenere tutti quei dati che il regolamento di contabilità prevede al fine di evidenziare il grado di economicità nella gestione dei beni.

ART. 92 CONTO CONSUNTIVO

1. Il conto consuntivo e la relazione illustrativa sono presentati dalla Giunta al Consiglio.

2. Il Consiglio approva il conto consuntivo entro il 30 giugno.

I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio il conto economico ed il conto del patrimonio.

La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al Conto Consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore del conto.

CAPO IV

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

ART. 93

REVISIONE DEL CONTO

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato ad un candidato, un Revisore dei Conti, in conformità a quanto dispone l'art. 234 comma 3 del D.L.vo 267/2000.
2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge o di statuto, al suo incarico.
3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Il Revisore adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.
6. Il Revisore dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul Conto Consuntivo.
7. Vigila sulla regolarità dell'Amministrazione del patrimonio comunale compresi i beni concessi o locati a terzi, riferendone annualmente al Sindaco, che ne informa il Consiglio.
8. Su richiesta del Sindaco procede a specifiche verifiche, controlli od indagini contabili amministrative.
9. Fornisce al Consiglio o alla Giunta pareri e valutazioni sulle regole o criteri di gestione finanziaria, possono essergli affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione, nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili dei servizi.

CAPO IV

IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

ART. 94

CONTROLLO DI GESTIONE E ANALISI ORGANIZZATIVA

1. Il Comune assume, con la nomina di un nucleo di valutazione interna, l'analisi organizzativa come funzione permanente e adegua l'assetto e la dotazione organica degli uffici sulla base della costante verifica dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi da raggiungere.
2. Il controllo di gestione fornisce gli strumenti necessari ad orientare l'attività di direzione e le valutazioni di competenza degli organi di governo del Comune.
3. Esso si finalizza a verificare la razionalità delle procedure adottate dall'Amministrazione, a valutare il costo ed i tempi delle attività e dei servizi resi dagli uffici, a rilevare per ciascuna unità organizzativa indici di prestazione utili a misurarne efficacia ed efficienza di azione.

TITOLO VIII COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 95 LO STATO

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale di Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

ART. 96 LA REGIONE

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
4. Il Comune, nell'attività di programmazione di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

ART. 97
LA PROVINCIA

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatoria con quella degli altri Comuni, nell'ambito provinciale.
2. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

ART. 98
LA COMUNITA' MONTANA

1. Il Consiglio Comunale, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni proprie.
2. Il Comune in caso di delega si riserva le funzioni di indirizzo e di controllo.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 99
REVISIONE DELLO STATUTO

1. Successivamente all'approvazione del presente Statuto, il Sindaco, la Giunta, ciascun Consigliere comunale possono proporre modifiche, su cui si esprime preventivamente la Commissione consiliare competente. Tutte le proposte di modifica sono portate al dibattito del Consiglio in un' unica seduta annuale, da convocarsi nell'ultimo mese dell'anno, salvo specifiche modifiche od integrazioni urgenti, per il cui anticipato esame il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, si pronuncia con il voto dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati.
2. Le modificazioni e l'abrogazione delle statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'articolo 6, comma quarto del D.L.vo 267/2000.
3. L'approvazione della proposta da parte degli 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune esclude la consultazione referendaria nel corso della stessa legislatura comunale.
4. Le iniziative di modifica e revisione non approvate non possono essere riproposte nel corso della stessa legislatura comunale.
5. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
6. L'adozione delle due deliberazioni di cui al comma precedente è contestuale; l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

ART. 100

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, con esclusione di quelli di contabilità e per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, se compatibili.

ART. 101 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del componente organo regionale è affisso all'Albo Pretorio del comune per trenta giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.